

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 luglio 2011, in Milano

tra

la società ICBPI rappresentata dal Servizio Risorse Umane

e

DIRCREDITO, FABI, FISAC-CGIL e SINFUB

premessso che

- a) l'articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione – imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di Euro 6.000,00 lordi – delle erogazioni c.d. di produttività corrisposte ai lavoratori del settore privato;
- b) il predetto articolo costituisce norma attuativa dell'articolo 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione fiscale per il 2011 alle *"somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"*;
- c) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta dell'Agazia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, che ha precisato che *"stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (...), nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura"*,

tutto ciò premesso, le Parti a tale fine convengono quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le Parti concordano di replicare quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'8 dicembre 2007 in riferimento ai seguenti istituti:
 - lavoro straordinario (art. 100, e, per i Part-Time già in forza nella ex Si Call, Protocollo d'intesa 6.12.2007);

42



- lavoro supplementare (art. 31);
- indennità di reperibilità ed intervento (art. 36);
- indennità di turno (art. 96, commi 2 e 6 e, per il personale, già in forza nella ex Si Call, Protocollo d'intesa 6.12.2007);
- indennità giornaliera nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) (art. 95, terzo comma);
- compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art. 101, comma 3);
- specifico compenso pari al 20% della paga oraria per le prestazioni svolte nella giornata di domenica, nei casi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale (art. 101, comma 4);
- compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi infrasettimanali, laddove per le prestazioni svolte in tali giornate il lavoratore non chieda di fruire di un corrispondente permesso (art. 101, comma 5);
- compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle 5 ore (art. 101, comma 6);
- ore confluite in Banca delle Ore, (sia quelle rivenienti dalla riduzione di orario di cui all'art. 94, comma 2, sia quelle concernenti prestazioni aggiuntive), qualora le stesse per risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per passaggio ai Quadri Direttivi vengano monetizzate;
- compenso a titolo di ex festività (art. 50) e per le festività del 25/4, 1/5 e 2/6 in coincidenza con la domenica (art. 48) laddove le stesse vengano monetizzate per risoluzione del rapporto di lavoro ovvero a fine anno per mancata fruizione a seguito di esigenze produttive.


Le Parti si danno atto che le erogazioni da effettuarsi nel corso dell'anno 2011 in applicazione dei predetti istituti consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

La vigenza del presente accordo è comunque correlata all'applicazione del CCNL 8 dicembre 2007.

Per ICBPI S.p.A.




Le R.S.A.



ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO DEL 26 LUGLIO 2011

Le Parti si danno atto che è necessario procedere ad un'ulteriore verifica relativamente alla possibilità di poter procedere alla detassazione delle somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestato.

In caso di esito positivo si procederà alla detassazione dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and curves.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. J. M.' followed by a name that is partially obscured or written in a cursive style.